



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Area Metropolitana di BARI

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE  
DEL BUONO SPESA  
O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020**

---

# INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "generi di prima necessità" prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici;
  - b) per "soggetti beneficiari", persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
  - c) per "buono spesa," titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Gioia del Colle aderenti all'iniziativa (pubblicati sul sito internet comunale), preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza;
  - d) per "servizi sociali" l'ufficio dei servizi sociali.

## **Art. 3 – Importo del buono spesa**

1. Il buono spesa rappresenta beneficio *una tantum*, il cui importo è determinato come segue: € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare avente diritto, sino ad un massimo di € 600,00.

## **Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari**

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 **con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.**
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 può essere disposto:
  - a) D'ufficio, sulla base di **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e non già assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di

Inclusione o di Reddito di Dignità o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno comune e/o pubblico.

In questa tipologia sono compresi:

- ◆ nuclei familiari di cui facciano parte minori;
- ◆ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- ◆ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- ◆ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
- ◆ donne vittime di violenza;
- ◆ persone senza dimora.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dall'Ufficio dei Servizi Sociali;

- b) Su **istanza di parte** proposta da residenti che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, dichiarino di aver percepito, nella mensilità di marzo 2020, una somma da € "0,00 (zero) a 100,00 (cento/00)" per ciascun componente del nucleo - quale reddito da lavoro dipendente o autonomo - e che dichiarino, altresì, che il medesimo nucleo familiare dispone di patrimonio mobiliare (conto corrente bancario/postale) con saldo complessivo inferiore alla data di pubblicazione del presente avviso ad € 5.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di € 1.000,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 8.000,00.

3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine di 5 giorni per l'invio delle **relazioni tecniche dei servizi sociali e/o delle istanze di parte dei singoli cittadini in rappresentanza dei nuclei familiari di appartenenza;**
4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche dell'Ufficio dei Servizi Sociali con carattere di priorità. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati
5. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di qualsiasi forma di sostegno/contribuzione pubblici al reddito (anche di natura previdenziale) di importo mensile superiore ad € 500,00 (cinquecento/00), per nuclei monofamiliari, a cui si aggiungono € 100,00 per ogni altro componente il nucleo. Sono altresì esclusi i titolari di **patrimonio mobiliare** (conto corrente bancario/postale) avente alla data di pubblicazione del presente avviso **saldo complessivo superiore ad € 5.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incremento di € 1.000,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 8.000,00 euro.**

## **Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa**

1. I servizi sociali ubicati presso l'Area Welfare e Servizi alla Persona, comunicano, entro 5 giorni dall'attivazione del servizio, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.

## **Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Ai beneficiari, in sede di istanza vengono indicati gli esercizi commerciali presso i quali è possibile spendere i buoni spesa.

## **Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono**

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, attraverso ogni forma di sistema a sua disposizione, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

## **Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

1. L'Area Servizi Sociali provvede ad acquisire, tramite avviso pubblico, ulteriori disponibilità degli esercizi commerciali all'accettazione dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale, così come avvenuto per l'avvio del servizio voucher sociale già attivato nel Comune di Gioia del Colle da settembre 2019.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio. Accordi potranno anche essere presi con gli operatori commerciali per le vie brevi.

## **Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

## **Art. 10 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.